

ALLEGATO A)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VERBANO CUSIO OSSOLA- OSPEDALE CASTELLI DI VERBANIA STRUTTURA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

**VISTO** l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

**VISTO** l'art. 40 del D.lgs n.368/99;

**VISTO** il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

**VISTO** il D.l. n. 402 del 13.06.2017; 99 con cui si identificano i requisiti e gli standard delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 al Decreto n.402/17 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di strutture di sede della scuola di specializzazione cioè a direzione universitaria e l'utilizzo di strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera e presenti, altresì, a livello territoriale. Tali strutture di sede e collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportate alla capacità strutturale,

tecnologica, organizzativa e assistenziale;

**CONSIDERATO** che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Tali strutture complementari a differenza di quelle di sede e collegate possono anche essere non accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma in ogni caso dette strutture, al pari di quelle di sede e collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il, S.S.N.;

**CONSIDERATO** che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

**CONSIDERATO** che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con SSN;

**VISTA** la delibera del Consiglio della scuola di Medicina del 25.09.2017;

**VISTA** le delibere del S.A. e del C.di A, rispettivamente del 30.01.2018 e 21.02.2018, che approvano il testo della Convenzione in parola.

**VISTO** il D.R. n. 3208 del 16.11.2020 con cui si dispone, tra l'altro, alla competente Direzione offerta formativa e servizi agli studenti di predisporre un nuovo schema tipo di convenzione che sia conforme all'attuale panorama legislativo;

**VISTA** la delibera del S.A. del 22.12.20 che esprime parere favorevole al nuovo schema tipo di convenzione in questione;

**VISTA** la delibera del C.di A. del 23.12.20 che approva il nuovo schema tipo della Convenzione e autorizza il Rettore alla sottoscrizione delle Convenzione in parola;

**VISTA** la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza - Urgenza dell'Università degli Studi di Bari del 15.07.2021 che ha espresso parere favorevole alla

stipula della convenzione tra la suddetta scuola di specializzazione e la struttura fuori rete formativa denominata Ospedale Castelli di Verbania-Dipartimento di Emergenza e Accettazione, per la frequenza del dott.ssa Elisa Menzaghi i medico in formazione specialistica iscritto al 1° anno di corso della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente atto.

**VISTO** il progetto formativo della dott.ssa Elisa Menzaghi Marcello Nitti che verterà sulla "Gestione del dolore in Pronto soccorso" sotto il tutoraggio del dott. Paolo Gramatica Direttore della S.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale Castelli di Verbania.

**VISTA** la nota del 07.07.2021 1 con cui il dott. Paolo Gramatica Direttore della S.O.C di Medicina e Chirurgia dell'Ospedale Castelli di Verbania esprime parere favorevole ad accogliere la predetta dott.ssa Elisa Menzaghi svolgendo l'incarico di Tutor per un periodo di 12 mesi presso la sua struttura.

**VISTO** che tale struttura extra rete formativa, ai sensi del D.I. n.402/17, è accreditata e contrattualizzata con il SSN ed è idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Oncologia medica;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

TRA

**I'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Stefano Bronzini nato a Roma il 3 gennaio 1959 e domiciliato per la carica preso la sede medesima: **PEC: rettore@pec.uniba.it**;

E

**L'ASL** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
alla Via \_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_  
legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ - domiciliato per la carica  
presso la sede medesima: **PEC: \_\_\_\_\_**

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 -Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## **Art. 2-Medico in Formazione Specialistica**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante e tirocini la dott.ssa Elisa Menzaghi medico in formazione specialistica iscritta al 1° anno della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione del medico in formazione.

Il periodo di formazione della predetta dottoressa avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla di sottoscrizione del suddetto atto. Durante tale periodo la dott.ssa Elisa Menzaghi i seguirà il progetto formativo individuale deliberato dal Consiglio della scuola nella seduta del 15.7.2021 sotto il tutoraggio del dott. Paolo Gramatica , Direttore della S.O.C. di Medicina d'Emergenza e Urgenza dell'Ospedale Castelli di Verbania..

## **Art.3—Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio**

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza. il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature della propria struttura.

## **Art.4— Attività formativa professionalizzante e di tirocinio**

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutori, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola , sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale-assistenziale e documentata capacità didattico-formativa.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di

competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura ospitante sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili dell'Azienda.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi. Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.Lgs n.368/99. Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espletava le attività assistenziali previste dal programma formativo.

#### **Art 5-Natura giuridica del rapporto**

L'attività di formazione degli specializzandi presso la struttura ospitante non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 6- Sicurezza e Sorveglianza sanitaria**

Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti rischi occupazionali secondo la normativa vigente.

#### **Art. 7-Tutela assicurativa**

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nell'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, ai sensi dall'art.41, comma 3, del D.Lgs n.368/99 e successive modificazioni, è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione ( D.I.. n.402/2017).

Laddove necessario la disciplina della copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica è a carico dello specializzando.

#### **Art.8- Obbligo di riservatezza e Privacy**

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Soggetto ospitante.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personalini dalla normativa vigente.

#### **Art. 9-Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art.10-Modalità di stipula**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente convenzione entra in vigore con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi con possibilità di prolungamento mediante accordo epistolare tra le parti.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari.

Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4,parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 11- Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, li \_\_\_\_\_

Il Rettore

Università degli studi di Bari Aldo Moro

Stefano Bronzini

---

IL Direttore Generale

ASL V.C.O.